

Provincia di



Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooo

Ordinanza dell'ufficiale di anagrafe

N. 2/2026 Data 25/05/2026	Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente di cittadini appartenenti a paese non aderente all'unione europea o apolidi.
------------------------------	--

L'anno duemilaventisei, il giornoventicinque, del mese di maggio, nel proprio ufficio;

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti, in particolare, gli accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale;

Dato atto che l'immobile non è più nella disponibilità della persona, come da comunicazione dell'ATC che conferma la restituzione delle chiavi;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e particolarmente l'art. 11;

Visto il D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;

Tenuto conto che nei modi di legge, in data 12/02/2022, è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con raccomandata A.R. prot. n. 734/2022, raccomandata n. 15257228345-4, e che la stessa è tornata al mittente;

Data atto che nelle more del presente procedimento la figlia ROSSELLA ha richiesto l'iscrizione all'AIRE;

Ritenuto che ricorrono i motivi per dare corso alla cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità essendo accertata l'irreperibilità da almeno un anno e non si conosce l'attuale dimora abituale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», e successive modificazioni e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

ORDINA

La cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità delle persone di cui al seguente prospetto iscritte con abitazione in Via Serravalle 11/1 con decorrenza dalla data odierna:

Num. d'ord.	Relazione con l'intestatario della scheda	COGNOME E NOME	NASCITA		CITTADINANZA	Motivo della cancellazione
			LUOGO	DATA		
1	I.S.	U.S.	PRILEP (Macedonia del Nord)	09/09/1977	MACEDONE	Irreperibilità accertata
2	Figlio	U. R.	PRILEP (Macedonia del Nord)	02/10/1995	MACEDONE	Irreperibilità accertata

3	Figlio	U. R.	NAPOLI (NA)	12/12/2001	ITALIANA	Irreperibilità accertata
---	--------	-------	-------------	------------	----------	-----------------------------

Con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia.

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'ufficiale d'anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell'apposito albo pretorio on line, per (20) venti giorni adempiendo in via analogica a quanto prevede l'art. 143, 3° comma del C.P.C., relativo alla notifica agli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia entro 30 giorni, all'Azienda Unità Sanitaria Locale, alla Questura ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione, al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.

L'Ufficiale d'Anagrafe

F.to Paola S. Spinetti